



Corte Costituzionale

Relazione del Presidente Ugo De Siervo sulla giurisprudenza costituzionale nel 2010

Incontro con la stampa

Roma, Palazzo della Consulta, giovedì 10 febbraio 2011

Anche quest'anno la Corte costituzionale rende conto alla pubblica opinione della propria attività svolta nell'anno appena trascorso, nell'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dalla Costituzione: ciò anzitutto tramite voi, operatori dell'informazione, essenziali strumenti per cercare di spiegare a tutti ciò che siamo riusciti a fare nel 2010; ma poi la grande massa documentativa che – al di là di questa sintetica relazione e di quanto si potrà chiarire nel successivo scambio di opinioni con voi – poniamo a disposizione di tutti potrà agevolare in particolare gli studiosi ed i professionisti che siano particolarmente interessati all'esercizio della giustizia costituzionale.

È vero, infatti, che la Corte parla essenzialmente tramite il testo delle proprie decisioni, ma anzitutto occorre riconoscere che il linguaggio giuridico con cui di necessità esse sono scritte non rende sempre agevole la loro esatta comprensione. Ma poi forse anche per il grande numero delle nostre decisioni, che si somma alla loro lettura non sempre agevole, troppo spesso la rappresentazione della nostra attività si riduce a poche, se non pochissime, vicende processuali ritenute evidentemente di grande interesse generale, mentre vengono quasi del tutto ignorate tante decisioni che pur sono molto importanti sul piano dei diritti individuali o collettivi o dei rapporti fra le nostre istituzioni democratiche. Allora un rendiconto annuale può aiutare a ricordare almeno alcune sentenze particolarmente significative ed a meglio comprendere il complesso delle attività della Corte costituzionale; al tempo stesso, questo rendiconto può anche opportunamente ricollegarsi al contesto sociale ed istituzionale entro cui la Corte ha operato.

Anzitutto una rapidissima informativa sulla nostra composizione: come è noto, nel 2010 il nostro collegio ha visto un solo mutamento nella sua composizione, avendo purtroppo terminato il suo mandato nel dicembre scorso il Presidente Francesco Amirante, peraltro ottimamente sostituito da Giorgio Lattanzi, già Presidente di sezione della Corte di cassazione.

Ed ecco alcuni dati quantitativi essenziali sull'attività svolta nel 2010: la Corte ha adottato 376 pronunce (210 sentenze e 166 ordinanze) che hanno deciso 211 cause originate da impugnative sollevate dalla magistratura, 141 cause originate da ricorsi del Governo o delle Regioni relativamente ai loro reciproci rapporti, 12 conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, 11 conflitti sorti fra i supremi organi dello Stato.

Tutto ciò mentre nello stesso anno gli organi giurisdizionali ci hanno inviato 408 nuove ordinanze, Governo e Regioni ci hanno fatto pervenire 123 ricorsi ed hanno sollevato 11 conflitti di attribuzione, mentre sono stati proposti 6 nuovi conflitti di attribuzione fra gli organi supremi dello Stato.

Anzitutto una notizia positiva: la trattazione congiunta di alcune questioni identiche o affini e soprattutto l'intensa attività di lavoro della Corte hanno prodotto una **drastica riduzione dell'arretrato, ormai ridotto a livelli del tutto fisiologici** (al 31 dicembre scorso vi erano solo 432 pendenze).

Credo che soprattutto sia una buona notizia quella relativa ai **tempi brevi (meno di un anno) entro cui la Corte ha adempiuto al suo compito di giudicare** su questioni che pure spesso sono complesse, almeno in relazione alle sue principali competenze: nel 2010 i giudizi in via incidentale sono stati decisi in circa sette mesi (dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla G.U.) cui sono da sommarsi 30/40 giorni per il deposito della decisione; per i giudizi in via principale si sale a nove mesi più il tempo per il deposito della decisione. Solo per i conflitti si supera di poco l'anno per la decisione, oltre il tempo per il suo deposito.

Fra i dati positivi potrebbe anche aggiungersi che nel 2010 si registra una significativa contrazione del numero delle ordinanze, specie nei giudizi incidentali, a favore del numero delle sentenze: la Corte, là dove era possibile, ha scelto una forma più agevolmente "leggibile" per alcune sue decisioni.

Questi risultati sono il frutto di uno sforzo costante, in atto ormai da anni, per rendere particolarmente efficace l'esercizio della giustizia costituzionale, malgrado la oggettiva difficoltà di

molte questioni che ci vengono poste e la stessa inevitabile complessità dei processi decisionali, che deriva dal fatto che la Corte è un organo collegiale formato da quindici giudici, tra loro pari ordinati.

La **buona organizzazione amministrativa di cui la Corte dispone** e l'opera preziosa dei più stretti collaboratori dei giudici (assistenti di studio e collaboratori amministrativi) ci permette di operare con adeguata intensità (e pertanto vanno vivamente ringraziati tutti coloro che con noi lavorano); determinante è peraltro – in piena sincerità - il **forte e continuo lavoro dei giudici costituzionali** sui più vari ed ardui temi che ci vengono sottoposti. Dico questo perché purtroppo non sono neppure mancate, seppure in pochi organi di informazione, alcune distorte rappresentazioni denigratorie del nostro lavoro.

Peraltro sulla nostra attività pesano non poco i problemi connessi ai non facili contesti entro cui siamo chiamati ad operare.

Naturalmente mi riferisco, anzitutto, alla **grave crisi finanziaria ed economica internazionale e nazionale**, di cui troviamo traccia rilevante anche in tante leggi che giungono al nostro giudizio: ad esempio, anche quest'anno molte sono state le nostre sentenze con le quali abbiamo giustificato in nome dei poteri statali di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” alcune severe scelte di contenimento della spesa pubblica che sono state approvate dal Parlamento anche in riferimento alla finanza regionale e locale (fra le molte, si vedano sentt. nn. 11, 16, 27, 40, 52, 326). Tutto ciò, peraltro ove queste scelte non trasmodino in vincoli puntuali dell'organizzazione di Regioni ed Enti locali (sent. n. 27) o incidano irragionevolmente su situazioni preesistenti (sent. n. 326) o arrivino a toccare il “nucleo indefettibile di garanzie” previsto per soggetti che necessitano di tutele speciali, come nel caso dell'insegnamento per i disabili gravi che frequentano le scuole (sent. n. 80).

Ma, ancora più in generale, si pensi alla sentenza n. 10, con la quale la Corte ha respinto le censure regionali contro la disciplina statale della cosiddetta *social card*, benché fosse esclusa ogni forma di partecipazione da parte delle Regioni: non bastava, infatti, ricondurre questo speciale intervento al potere esclusivo statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ma occorreva escludere che le Regioni potessero rivendicare comunque la necessità di un loro intervento in nome della loro competenza in tema di assistenza sociale. Ma la Corte, pur riconoscendola, ha preso atto di questo contesto del tutto eccezionale che giustificava una normativa come quella accennata, adottata in una fase

congiunturale tanto negativa, e finalizzata a garantire con la massima sollecitudine la soddisfazione di bisogni del tutto primari.

D'altra parte, la doverosa attenzione della Corte costituzionale alle eccezionali misure di contenimento della spesa pubblica è stata confermata sul piano del funzionamento della Corte quando il recente d.l. n. 78/2010 ha imposto alcune accentuate contrazioni dei livelli retributivi anche agli stessi organi costituzionali, pur dotati di loro particolari autonomie: il nostro adeguamento è sollecitamente intervenuto entro le linee dettate dal legislatore, con conseguenti notevoli sacrifici economici sia dei giudici costituzionali che del personale della Corte.

Ma occorre anche (e forse soprattutto) riferirsi alla **accentuata difficoltà che si verifica ormai da molti anni nel sistema di produzione delle fonti normative**, che in parte sono oggetto delle nostre decisioni ed in parte comunque le condizionano sotto molti punti di vista: si sono verificate, infatti, moltissime trasformazioni in via di prassi dei classici sistemi di produzione normativa, in assenza di adeguati processi di riforma e razionalizzazione a livello costituzionale o almeno dei regolamenti parlamentari; al tempo stesso, si è radicalmente spostato l'asse della produzione legislativa dal Parlamento al Governo (basti dire che nel 2010 sono stati più i decreti legislativi che le leggi e che più di due terzi delle leggi approvate sono leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).

Ed infine, si rileva la notevole **diffusione di interventi legislativi parziali, se non provvisori** (si rifletta anche solo su ciò che producono i numerosi decreti legislativi di tipo correttivo).

Tutto ciò evidentemente pesa non poco su chi deve giudicare della legittimità costituzionale delle leggi: se negli anni trascorsi sono state adottate sentenze importanti sui decreti-legge, nel 2010 non poche **sentenze della Corte si sono dovute riferire all'applicazione più o meno corretta dell'art. 76 della Costituzione**, che disciplina appunto la delega legislativa (sentt. nn. 230, 278, 293) o hanno dovuto faticosamente ricostruire determinate situazioni normative in quasi continua trasformazione nel tempo (ad esempio, si vedano le sentt. nn. 278, 326, 346).

Quanto appena accennato ha una particolare ricaduta su quello che ha costituito negli ultimi anni forse la maggiore novità nell'attività della Corte e cioè il **forte accrescimento della conflittualità fra Stato e Regioni**, che si manifesta principalmente nell'aumento dei ricorsi in via principale: questa competenza della Corte ha sempre costituito un segmento importante, ma minore rispetto a quanto derivava dalla competenza della Corte a giudicare su impugnativa dei giudici,

mentre ora le carenze del nuovo Titolo V e la sua mancata integrazione da parte del sistema politico nazionale hanno prodotto molti problemi per la stessa Corte costituzionale: anzitutto questa conflittualità investe molte disposizioni di leggi statali o regionali appena entrate in vigore e quindi non ancora verificate nella loro applicazione; inoltre, la Corte in quest'ambito può valutare le norme impugnate solo sul piano del riparto di competenza fra Stato e Regioni. Ma poi la maggiore difficoltà di questi giudizi deriva dal fatto che il legislatore ordinario non ha finora sviluppato in modo coerente e sistematico la riforma costituzionale del 2001 (mancano le norme di trasferimento degli uffici e dei mezzi finanziari, così come moltissime leggi-cornice e normative di principio) di modo che la Corte si trova spesso a dover giudicare utilizzando parametri di giudizio alquanto sommari.

Considerata la quantità dei ricorsi in via principale e l'impegno che spesso esige la loro decisione, alcuni anni fa un Presidente della Corte ha efficacemente detto che vi era addirittura il rischio che essa si trasformasse da "giudice dei diritti" a "giudice dei conflitti".

Purtroppo **questo fenomeno**, dopo una fase di temporanea attenuazione nel 2007/2008, **ha ripreso ed anzi si è ulteriormente sviluppato**: basti dire che nel 2010 per la prima volta vi sono state più sentenze originate da ricorsi in via principale che per giudizi in via incidentale (99 contro 98). **Né il futuro prossimo lascia sperar meglio**, a giudicare dal fatto che in questo stesso anno sono pervenuti ben 123 nuovi ricorsi in via principale (circa 2/3 proposti dal Governo e gli altri da Regioni e Province autonome).

La Corte ha cercato di affrontare questo non piccolo problema anche aumentando il numero delle Udienze pubbliche (secondo una opportuna innovazione di fine 2009 del Presidente Amirante), ma la soluzione del problema sta in una organica politica di attuazione costituzionale che riduca la conflittualità; questo compito spetta quindi al Parlamento e al Governo.

Semmai è da segnalare che sul versante delle leggi regionali impugnate sembra emergere in via di prassi una nuova forma di "contrattazione" fra Stato e Regioni, che porta a modifiche "unilaterali" delle disposizioni regionali impugnate e successivamente alla rinuncia del ricorso da parte del Governo (il fenomeno lo si può dedurre dal significativo aumento del numero delle "estinzioni dei processi" e delle "cessazioni della materia del contendere").

Sul piano dei contenuti delle sentenze, in questa sede non si può che segnalare anzitutto alcune linee giurisprudenziali che hanno confermato con chiarezza il necessario rispetto da parte delle Regioni delle materie di esclusiva competenza statale, come – solo per accennare a qualche

esempio – la tutela dell’ambiente (fra le molte, si vedano le sentt. nn. 119, 120, 127, 186, 193, 254), e, in particolare, la fauna selvatica (sentt. nn. 233, 266, 315), l’ordinamento civile (sentt. nn. 52, 151, 324, 339), la concorrenza (fra le molte: sentt. nn. 45, 186, 221, 232, 288), la tutela del risparmio e dei mercati finanziari (sent. n. 52).

Al tempo stesso, la riconduzione a materie di tipo concorrente di alcune legislazioni legittima evidentemente l’esercizio del potere legislativo delle Regioni, ma non esclude certo il potere del legislatore statale di determinare idonei principi fondamentali, che possono anche imporre, ad esempio, le scelte di fondo per la produzione dell’energia nucleare (sent. n. 278) o un determinato assetto fondamentale dei servizi pubblici locali (sent. n. 325). Né i poteri legislativi regionali possono essere utilizzati unilateralmente per cercare di imporre allo Stato procedure di leale collaborazione (sent. n. 331).

Ma poi le Regioni, nell’esercizio delle loro funzioni legislative non possono certo disattendere i principi costituzionali sull’assetto della pubblica amministrazione, ad esempio in relazione alle modalità di assunzione del loro personale o di configurazione della loro stessa dirigenza (fra le molte, si vedano le sentt. nn. 3, 100, 150, 213, 224, 354).

Tutto ciò peraltro non significa che la potestà legislativa regionale non disponga di propri significativi ambiti entro cui svilupparsi: per ricordare solo due esempi di significative disposizioni legislative regionali che sono passate positivamente al vaglio della Corte, può pensarsi all’introduzione nella legislazione campana di un’innovativa disposizione sull’espressione del voto di preferenza, in modo da agevolare l’elezione di candidati di entrambi i sessi (sent. n. 4); ma poi si pensi anche alle importanti leggi di alcune Regioni che hanno esteso una serie di fondamentali servizi assistenziali e sanitari a tutte le persone, quindi anche straniere, presenti nei loro territori (sentt. nn. 269, 299).

Ma si pensi anche alla sentenza n. 226, che ha escluso che il legislatore statale possa disciplinare l’operatività delle cosiddette “ronde” in un ambito di sicura competenza regionale come quello legato a situazioni di “disagio sociale”.

Sul piano dell’organizzazione degli organi rappresentativi delle Regioni, la Corte, se ha avuto occasione di negare ai Consigli regionali l’utilizzabilità dell’istituto della *prorogatio* dei loro poteri legislativi nei periodi intercorrenti fra lo scioglimento dei Consigli e le elezioni regionali (sent. n. 68), ha però decisamente negato che un Commissario governativo possa pretendere di adottare in via sostitutiva addirittura una legge regionale (sent. n. 361).

Quanto poi al necessario rispetto della normativa comunitaria, va segnalato che nell'anno trascorso, proprio in riferimento ad una legge regionale, vi è stata la prima sentenza (la n. 216) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione sulla base della interpretazione della normativa comunitaria operata dalla Corte di giustizia dell'U.E., cui si era rivolta in via pregiudiziale la nostra Corte costituzionale. Ma poi è per il contrasto con la normativa comunitaria di liberalizzazione che sono state dichiarate illegittime costituzionalmente le leggi regionali che pretendevano di prorogare ancora le concessioni demaniali marittime che erano scadute (sentt. nn. 180, 233, 340).

Tutto ciò si inserisce in un più generale consolidato rapporto di accettazione dei vincoli scaturenti dal sistema dell'Unione europea, seppure con la dovuta attenzione a non condividere acriticamente la (qualche volta strumentale) affermazione della esistenza di vincoli comunitari per ridurre le competenze regionali o anche censurare quelle statali: ad esempio, la Corte ha avuto occasione di negare l'effettiva vincolatività di alcune determinazioni comunitarie in settori importanti come l'ordinamento dei servizi pubblici locali, le normative antimonopoliste o la produzione dell'energia atomica (sentt. nn. 270, 278, 325).

Ma il tema della necessaria accettazione da parte del legislatore statale e regionale "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (primo comma dell'art. 117 Cost.) ha naturalmente riguardato anche la legislazione nazionale, su sollecitazione dei giudici che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale: al di là della conferma della nostra precedente giurisprudenza in tema di posizione nel nostro ordinamento delle norme comunitarie, qui val la pena di soffermarsi su due soli ambiti nei quali la giurisprudenza dell'anno trascorso si è ulteriormente sviluppata.

In primo luogo, sul versante del rapporto con l'ordinamento comunitario, appare molto significativa la sent. n. 227, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con la normativa europea, della legge in tema di mandato d'arresto europeo, là dove non si prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro paese europeo che abbia effettiva e legittima residenza o dimora in Italia.

In secondo luogo, si è confermata la giurisprudenza (iniziata con le note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007) relativa al necessario rispetto da parte del legislatore delle disposizioni della CEDU, anche considerando la funzione interpretativa svolta dalla Corte di Strasburgo: non mancano anche quest'anno casi nei quali l'infondatezza o l'inammissibilità della questione di costituzionalità

sollevata per assertedo contrasto con norme CEDU, quali interpretate dalla Corte europea, è stata da noi motivata proprio attraverso la valutazione della estraneità della giurisprudenza citata al tema effettivamente oggetto della legge impugnata, ma vi sono state alcune sentenze nelle quali si è giunti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni, spesso importanti, che contrastavano con le disposizioni CEDU quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (la sent. n. 93 si riferisce alle disposizioni che non prevedevano che il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione potesse svolgersi in primo e secondo grado pubblicamente, su istanza della parte interessata; la sent. n. 187 si riferisce alla mancata estensione anche agli stranieri regolarmente soggiornanti della concessione dell'assegno mensile di invalidità; la sent. n. 196 riguardava l'applicazione retroattiva della norma che prevede l'obbligatoria confisca del veicolo con il quale fosse stato commesso un reato).

Peraltro, nell'ambito dei giudizi di tipo incidentale, è dalle disposizioni della nostra Costituzione che la Corte costituzionale ha tratto in generale i parametri a tutela dei diritti individuali e collettivi: fra le molte sentenze significative di questo tipo mi limito a ricordare quelle che hanno mirato a meglio tutelare la segretezza delle comunicazioni dei parlamentari nel delicato settore delle intercettazioni telefoniche cosiddette "casuali" (sentt. nn. 113 e 114, ord. n. 263), che hanno ulteriormente rafforzato la garanzia connessa al procedimento notificatorio nel processo civile (sent. n. 3), che hanno inciso sull'esecuzione della pena (sent. n. 227, ord. n. 287). Analogamente – ma qui qualche polemica fuori tono obbliga ad un rapido chiarimento – con la sent. n. 265 la Corte ha eliminato il divieto per il giudice di irrogare al soggetto sospettato di aver compiuto un reato di violenza sessuale una misura cautelare diversa da quella della custodia cautelare in carcere, allorché "siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure" cautelari. Non si tratta, quindi, di "lasciare in libertà" – come qualcuno ha scritto – i soggetti ritenuti responsabili di simili gravi delitti (peraltro ancora in attesa del primo grado di giudizio), ma di permettere al giudice di poter valutare se sia più opportuno irrogare in casi particolari qualche misura cautelare pur sempre limitatrice della libertà personale, ma diversa dalla detenzione in carcere.

In realtà è alquanto comune nella giurisprudenza della Corte una apertura di credito verso i giudici competenti, nel senso di affidar loro la responsabile applicazione della legislazione di cui dubitano, sulla base della loro attenta interpretazione, alla luce dei principi costituzionali (si vedano,

ad esempio, per il settore dell'ordinamento penitenziario le sentt. nn. 189, 190, 291), evitando di dover entrar nel merito della asserita incostituzionalità delle norme. D'altra parte, ogni volta che si utilizza lo strumento processuale, è assolutamente ineludibile che ci si affidi nell'applicazione della legge alla professionalità dei giudici competenti, pur con tutte le successive verifiche.

Sul delicato versante del contenimento anche in sede penale della immigrazione clandestina sono da ricordare nell'anno trascorso quanto meno tre significative sentenze: con la sent. n. 249 si è dichiarata la illegittimità costituzionale della aggravante prevista per chi compisse un reato mentre si trovava illegalmente nel territorio nazionale, poiché la disposizione censurata violava il principio di eguaglianza e poneva in essere una irragionevole presunzione assoluta di maggiore pericolosità di queste persone; con la sent. n. 250 si è, invece, esclusa la fondatezza delle censure prospettate in riferimento alla configurazione di un apposito reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, poiché la Corte ha sempre riconosciuto al legislatore una larga discrezionalità nell'individuazione delle condotte penalmente punibili ed è evidente il bene giuridico che il Parlamento intende così tutelare; con la sent. n. 359 si è dichiarata la illegittimità costituzionale della norma che dispone la sanzione penale a carico di chi non ottemperi all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, malgrado la sussistenza di un giustificato motivo, esemplificato dalla Corte in "un estremo stato di indigenza". Dinanzi a qualche evidente equivoco sorto in riferimento a quest'ultima sentenza (si è scritto che renderebbe "quasi impossibili le espulsioni dei clandestini") basti in questa sede notare che essa si riferisce esclusivamente alla possibilità per il giudice di escludere da una pesante sanzione penale un soggetto che sia in una accertata situazione di grande difficoltà, mentre l'esecuzione del provvedimento espulsivo continua a spettare all'autorità amministrativa.

Fra tutte le altre sentenze relative ad ambiti estranei ai settori processuali, mi permetto di accennare solo a quelle relative a tre altri oggetti di particolare importanza: anzitutto mi riferisco alle sentenze che hanno confermato, ma anche delimitato, la precedente giurisprudenza contraria al cosiddetto *spoils system* a livello della dirigenza statale (sentt. nn. 81 e 304); che hanno negato che l'istituto del matrimonio possa essere esteso a coppie omosessuali, pur non negando un possibile intervento del legislatore per disciplinare queste particolari forme di convivenza (sent. n. 138 ed ord. n. 276); infine ricordo che la sent. n. 270 non ha accolto le censure relative alla speciale legislazione relativa al cosiddetto salvataggio della società Alitalia ed alla relativa eccezionale concentrazione aziendale anche sulla base di quanto previsto nel terzo e quarto comma dell'art. 41 Cost. (ci si è riferiti all' "utilità sociale" ed ai "fini sociali").

Credo che sia evidente, anche solo sulla base delle poche decisioni a cui mi sono riferito fuggevolmente, che vi sia **ancora una forte richiesta di giustizia costituzionale**, che investe i più diversi ed importanti settori (e non solo quelli considerati tali dal sistema informativo), ed a cui la Corte costituzionale, seppur in mezzo a tanti problemi, riesce a dare risposta entro termini alquanto brevi.

Anzi, consiglio gli operatori informativi a considerare attentamente, ad integrazione di quanto sono riuscito a dire, l'assai più analitica documentazione che vi forniamo e che è stata redatta dal nostro Servizio Studi (che ringrazio in particolare). Questo servizio fa parte della nostra organizzazione amministrativa che ci permette di funzionare con sufficiente efficacia, malgrado la sua dimensione contenuta, e di cui la Corte dispone autonomamente, in quanto organo costituzionale.

Per questo ringrazio tutto il personale della Corte (a cominciare dal Segretario generale), nonché il personale distaccato e le forze dell'ordine che prestano la loro opera presso di noi.

Ma perché questa natura di organo costituzionale, dotato di così ampi poteri? Dovrebbe essere ormai ben noto che **nelle Costituzioni democratiche contemporanee viene pressoché costantemente previsto un organo del genere, al fine di tutelare il primato effettivo della Costituzione**, attraverso – quanto meno – la possibilità di giudicare sulla conformità delle leggi al contenuto delle Costituzioni e sul rispetto da parte degli organi di vertice degli Stati delle norme costituzionali che ne delimitano le rispettive attribuzioni. Solo in Europa vi sono ormai circa quaranta paesi dotati di Corti costituzionali (rispetto alle quali siamo una delle più “anziane”), con le quali abbiamo proficui scambi informativi, cercando anche di svolgere qualche attività formativa in comune.

La nostra solida base di legittimazione sta nelle disposizioni della Costituzione repubblicana, in una serie di apposite leggi costituzionali, nella fondamentale legge ordinaria n. 87 del 1953, nelle nostre stesse normative integrative e nelle molteplici attività svolte in quasi cinquantacinque anni, in intensa e fruttuosa collaborazione (qualche volta anche dialettica) con gli altri organi costituzionali della nostra democrazia.

Di recente ho avuto occasione di rileggere nei lavori parlamentari che portarono (dopo quasi cinque anni di intense discussioni) ad approvare al termine della prima legislatura repubblicana due leggi (una costituzionale ed una ordinaria) che permisero il funzionamento della Corte costituzionale una interessante dichiarazione di Adone Zoli, che quelle leggi ha infine sottoscritto nel 1953 nella sua qualità di Ministro Guardasigilli: egli faceva notare, contro gli ultimi dubbi di Nitti ed Orlando, che la massima novità della nuova Costituzione era costituita dal fatto che ormai al di sopra del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, sta la Costituzione (non certo la Corte costituzionale), ma che il rispetto della Costituzione dipende in larga parte dal buon funzionamento della Corte costituzionale. Quindi, diceva, bisogna essere consapevoli che **i giudici costituzionali sono “quindici persone alle quali è affidato l’avvenire del nostro Paese, perché nella tutela della Costituzione è l’avvenire pacifico del nostro Paese”**. In un contesto difficile, ma nel quale opportunamente si celebrano i centocinquant’anni di vita unitaria del nostro Stato, posso garantire che la Corte cercherà di continuare a dare questo concreto contributo all’unità sostanziale del nostro Paese.

In verità volevo terminare qui il mio intervento. Tuttavia le continue reiterazioni di valutazioni del tutto infondate, a proposito del fatto che i giudici di questa Corte giudicherebbero sulla base di loro asserite appartenenze politiche, mi obbliga ancora una volta a ricordare che i giudici costituzionali sono appositamente scelti da organi diversi, fra i più rappresentativi delle nostre istituzioni (Presidente della Repubblica, Parlamento, supreme magistrature), ed entro categorie professionali particolarmente qualificate, in modo da garantire (per quanto possono le norme giuridiche) la loro più larga indipendenza di giudizio. Inoltre essi entrano in carica dopo aver giurato di osservare la Costituzione e le leggi.

A questi dati di partenza si sommano la più larga libertà di confronto fra tutti i giudici e l’integrale collegialità delle determinazioni, in modo che **le decisioni che vengono infine adottate (all’unanimità o con maggioranze che sono di volta in volta diverse) rappresentano il punto di arrivo di un organo sicuramente imparziale**. Subito dopo la mia nomina ho detto, ma devo purtroppo ripeterlo, che asserire il contrario è denigratorio per la Corte costituzionale e gravemente offensivo per ciascuno di noi.